

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI SORRENTO	
	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	
	REP. 1374_2023	
	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SORRENTO E LA	
	SOCIETA' PARTECIPATA "PENISOLAVERDE SPA" PER IL	
	SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE	
	DI SORRENTO.	
	L'anno 2023 il giorno otto del mese di settembre, nella residenza municipale	
	davanti a me, Dott. Donato Sarno, nato a Salerno il 27.5.1967, nella qualità di	
	Vice-Segretario Generale del Comune di Sorrento, giusta Decreto Sindacale n.	
	50/2022 agente in sostituzione, per impedimento, del Segretario Generale ex	
	artt. 61 Statuto Comunale e 17 Regolamento Comunale Uffici e Servizi e, co-	
	me tale, abilitato al rogito di atti nella forma pubblica amministrativa	
	nell'interesse del Comune, sono comparsi:	
	1. Ing. Graziano Maresca nato a Vico Equense (Na), il 03/08/1968 nella sua	
	qualità di Dirigente del IV Dipartimento giusto Decreto sindacale n. 18 del	
	14/06/2023, il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse del Comune di	
	Sorrento, codice fiscale: 82001030632, ai sensi dell'art. 107 e 109 del Dlgs	
	267/2000 –TUEL, identificato per conoscenza diretta;	
	2. Dott. Francesco Parlato nato a Sorrento il 02.10.1959 e residente in	
	Sant'Agnello, alla Via dei Gerani, 15 in qualità di Presidente della	
	PENISOLAVERDE S.p.A. con sede legale in Sorrento alla Via degli Aranci,	
	35 - codice fiscale: 03684671211 - iscritta al registro delle imprese presso la	
		Pagina 1

	CCIA di Napoli al n. 621106 elettivamente domiciliato per il presente atto	
	presso la indicata sede legale - della cui identità e capacità giuridica io Vice	
	Segretario Comunale rogante mi sono personalmente accertato mediante do-	
	cumento di riconoscimento e nella specie C.I. CA55058CV rilasciata dal Co-	
	mune di Sant’Agnello il 11.12.2018;	
	Espressamente e spontaneamente le parti sopra nominate, in possesso dei re-	
	quisiti di legge, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testi e lo fanno	
	con il mio consenso e mi dichiarano quanto segue:	
	Premesso che:	
	con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 31/07/2019 veniva:	
	- deliberato l’affidamento del servizio di gestione del Verde Pubblico in <i>house</i>	
	<i>providing</i> alla società Penisolaverde s.p.a. a far data dal 01 agosto 2019 e sino	
	al 31/12/2023, sulla scorta della relazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 34	
	comma 20) del D.L. 179/2012 e dell’art. 192 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 e	
	- approvato il Piano di Gestione del verde pubblico proposta 2019 – Piano	
	Economico finanziario 2019-2023 (di seguito, per brevità, denominato sola-	
	mente “PIANO”;	
	con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 08/05/2020, a seguito	
	dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, si rimodulava il piano delle	
	attività per la manutenzione del verde a cura della società Penisolaverde s.p.a.;	
	con Determinazione Dirigenziale n. 292 del 16/02/2023 si assumeva un impe-	
	gno di spesa per il pagamento del servizio <i>de quo</i> svolto da Penisolaverde	
	s.p.a. per l’annualità 2023.	
	Alla data dell’insediamento in servizio del Dirigente del IV Dipartimento Ing.	
	Graziano Maresca veniva rilevato, anche a seguito di verbale di controllo in-	
		Pagina 2

	terno n. 52/2023, che non era stato sottoscritto contratto di servizio con la So-	
	cietà Penisolaverde s.p.a. per la gestione del servizio di verde pubblico;	
	a seguito di suddetto verbale, attesa la mancanza di formale contratto per la	
	gestione del servizio <i>de quo</i> , si è provveduto alla sospensione dei pagamenti	
	delle fatture pervenute a far data dal 31/05/2023;	
	con nota prot. n. 34583 del 17/07/2023 la Società Penisolaverde s.p.a. ha pre-	
	sentato formale messa in mora per la regolarizzazione delle fatture emesse e	
	non saldate dall'Ente;	
	a seguito di succitata nota è stata formulata, dall' Ufficio Ecologia ed Ambien-	
	te, in merito al servizio di igiene urbana, rinvenuto dal Dirigente del IV Dipar-	
	timento nelle medesime condizioni del servizio di gestione del verde, istanza	
	di parere legale, giusta nota prot. n. 36064 del 25/07/2023, dal cui riscontro, in	
	atti prot. 36396 del 27/07/2023, è scaturita, in disparte ogni considerazione in	
	ordine al pagamento delle fatture insolute, la necessità di sottoscrivere un con-	
	tratto onde regolarizzare la posizione giuridico – contabile del rapporto tra le	
	parti oggi costituite. Tali considerazioni espresse nel succitato parere legale in	
	merito al servizio di igiene sono applicabili anche al servizio inerente il verde	
	pubblico.	
	Occorre, pertanto, provvedere a sottoscrivere apposito contratto avente ad og-	
	getto l'appalto del servizio di gestione del verde pubblico per il residuo perio-	
	do di durata, ovvero fino al 31/12/2023.	
	Tutto quanto premesso,	
	SI CONVIENE, SI STIPULA E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Premessa	
	La premessa, di cui sopra, costituisce parte integrante e sostanziale del presen-	
		Pagina 3

	te atto e viene interamente confermata ed accettata dalle parti contraenti, senza	
	esclusione alcuna.	
	Articolo 2 - Oggetto e finalità del contratto	
	Con la sottoscrizione del presente contratto il Comune di Sorrento affida la	
	gestione del verde pubblico alla Società Penisolaverde s.p.a., che parimenti	
	con la sottoscrizione del presente atto, accetta l'appalto conferito.	
	Le modalità di gestione dei servizi in affidamento sono riportati nel Piano del	
	Verde approvato con la Deliberazione consiliare n. 71 del 31.07.2019;	
	La Società resta astrattamente facoltata a gestire ulteriori servizi per l'espleta-	
	mento dei quali sia stata formulata apposita richiesta dal Comune ovvero siano	
	stati inseriti nei Piani Economico finanziari degli anni successivi, in ogni caso	
	nel rispetto della normativa legale in materia di affidamento <i>in house</i> e di le-	
	gittimazione alla relativa erogazione da parte della Società. Tali ulteriori servi-	
	zi, per i quali la Società resterà obbligata a munirsi previamente delle prescrit-	
	te autorizzazioni di legge, saranno eseguiti secondo modalità e corrispettivo da	
	concordarsi tra le parti.	
	Articolo 3 - Prestazioni della società, obiettivi e standard	
	3.1. Gli obiettivi	
	La Società, nell'espletamento del servizio, si impegna al raggiungimento degli	
	obiettivi fissati nel Piano approvato.	
	Il Comune provvederà ai controlli della corretta esecuzione di quanto previsto	
	dal Piano e alla segnalazione di esigenze immediate di modifica	
	dell'organizzazione dei servizi stessi.	
	In particolare, la Società si impegna:	
	- eventualmente, alla revisione e all'aggiornamento periodico del Piano del	
	Pagina 4	

	Verde in base alla normativa vigente in tema di verde pubblico ed in base alle	
	esigenze di sviluppo dei servizi sul territorio anche sulla scorta di quanto co-	
	municato dal Comune e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno inviando	
	proposta di aggiornamento;	
	- all' espletamento dei servizi affidati dal Comune a perfetta regola d'arte, sul	
	territorio, nelle modalità e nei tempi stabiliti nel Piano, tendendo al raggiun-	
	gimento degli standards prestabiliti nello stesso, oltre che a quelli previsti nella	
	legislazione nazionale e regionale.	
	3.2. Gli Obblighi	
	La Società:	
	- si obbliga a mantenere sempre funzionanti i mezzi e le attrezzature e/o sostituirli al fine di garantire l'idoneo svolgimento dei servizi effettuati;	
	- si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti nella conduzione delle proprie	
	attività;	
	- si impegna ad approntare ogni documentazione necessaria all'acquisizione	
	dei finanziamenti nelle forme più opportune e vantaggiose, finalizzati al rea-	
	lizzo del piano degli interventi;	
	- è obbligata mensilmente a trasmettere al Settore comunale relazione dei ser-	
	vizi effettivamente svolte;	
	- si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi contenuti nella	
	Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94. e ss mm ii;	
	3.3 a) Eguaglianza	
	L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di ugua-	
	glianza dei diritti degli utenti.	
	3.3 b) Imparzialità	
		Pagina 5

	La Società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli	
	utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbli-	
	go si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di	
	erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.	
	3.3 c) Continuità	
	L'erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla	
	normativa regolatrice del settore, deve essere continua, regolare e senza inter-	
	ruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devo-	
	no essere espressamente regolati dalla normativa del settore.	
	In tali casi, la Società deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti minore	
	disagio possibile.	
	3.3 d) Partecipazione	
	La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve es-	
	sere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei ser-	
	vizi, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Società.	
	L'utente ha il diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano e che	
	sono in possesso della Società. Detto diritto di accesso è regolato dalle modali-	
	tà previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.	
	3.3 e) Efficienza, Efficacia ed Economicità	
	Il servizio pubblico deve essere eseguito in modo da garantire gli obiettivi di	
	efficienza, efficacia ed economicità. Tutti i progetti aziendali redatti devono	
	essere opportunamente valutati sotto il profilo sia economico, sia igienico, sia	
	ambientale, sia inserendo nei documenti di pianificazione appositi parametri di	
	misura. La Società adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.	
	3.4 Gli Strumenti	
		Pagina 6

	3.4 a) Adozioni degli Standard	
	La Società adotta gli standard di qualità e di quantità erogati concordati con il	
	Comune, anche nella forma di specifici indicatori e si impegna al loro rispetto.	
	Il PIANO contiene gli standard stabiliti per il singolo anno di esercizio.	
	L'osservanza degli standard non è soggetta a condizioni. Una loro deroga è	
	ammessa solo nei casi in cui i risultati ottenuti siano più favorevoli per gli u-	
	tenti.	
	Gli standard sui servizi erogati sono periodicamente rivisti ed aggiornati,	
	all'interno del PIANO, per adeguarli alle nuove esigenze, tenendo sempre in	
	considerazione l'obbligo di ridurre al minimo i disagi per l'utente.	
	3.4. b) Informazioni e rapporti con gli utenti	
	La Società assicura agli utenti serviti ogni informazione relativa alle modalità	
	di esecuzione del servizio erogato.	
	La Società e i suoi dipendenti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e	
	cortesia ed agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obbli-	
	ghi.	
	3.5. Mancata osservanza della Direttiva del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri del 27.01.94	
	L'inosservanza da parte della Società dei principi stabiliti della Direttiva del	
	PCM del 27/01/94 per l'erogazione dei servizi e s.m.i. costituisce inadempi-	
	mento degli obblighi assunti contrattualmente.	
	Articolo 4 – Regime giuridico per la gestione del servizio affidato e durata	
	dell'affidamento.	
	Il Gestore provvede all'esercizio del servizio secondo il modello in <i>house pro-</i>	
	<i>viding</i> , in esecuzione di atti consiliari emessi sotto il vigore del D.Lgs.	
		Pagina 7

	50/2016.	
	Il presente contratto ha decorrenza a far data dalla sottoscrizione fino al	
	31/12/2023.	
	Articolo 5 – Importo contrattuale	
	Per l’esecuzione dei servizi descritti nel P.E.F. approvato con Deliberazione	
	consiliare n. 71/2019 era stato previsto il corrispettivo per singola annualità	
	dal 2019 al 2023, per euro 257.020,00 oltre IVA 22% per € 56544,40, per	
	complessivi €/anno 313.565,00;	
	con il verificarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID19, con nota prot.	
	14516 del 29.04.2020, in riscontro alla richiesta del Comune di rimodulare la	
	previsione dei costi di manutenzione del Verde che prevedesse minori oneri a	
	carico dell’Ente, la Società Penisolaverde S.p.A., ha trasmesso un nuovo piano	
	dei costi per la gestione del servizio che prevede per le annualità dal 2021 al	
	2023, è un costo complessivo per canoni, per singolo anno, di € 237.520,33	
	oltre IVA 22% per € 52.254,47, per complessivi euro 289.774,80;	
	che con determinazione dirigenziale n. 292/2023 si è provveduto ad impegna-	
	re, per l’annualità 2023, l’ importo di € 348.565,00 iva inclusa, e nello speci-	
	fico:	
	€ 289.774,80 per canone di servizi ordinari (valore riferito al canone mensile	
	aggiornato di € 24.147,90 iva compresa);	
	€ 58.820,20 per servizi complementari riferibili al servizio (potature alberi	
	alto fusto, ecc.).	
	<u>Il corrispettivo residuale, fino al 31/12/2023, è pari ad € 127.362,13 oltre iva al</u>	
	<u>22%.</u>	
	Articolo 6 - Attività supplementari	
		Pagina 8

	La Società può provvedere all'esercizio di ulteriori servizi come previsto	
	all'art. 2 del presente atto, purché compresi tra quelli all'art. 4 dello Statuto.	
	Il Comune dovrà trasmettere per iscritto alla Società la propria richiesta di tutti	
	quei servizi non previsti dal PIANO.	
	Tali ulteriori servizi dovranno essere gestiti secondo modalità da concordare	
	tra le parti, per mezzo di apposita documentazione da predisporre ad integra-	
	zione del PIANO e che troverà la sua formalizzazione con apposita Determi-	
	nazione del Responsabile del Settore con competenza in materia di verde pub-	
	blico.	
	Il corrispettivo da erogare a favore della Società sarà stabilito tra le parti,	
	all'atto dello specifico affidamento di ogni servizio, ad integrazione del corri-	
	spettivo già previsto dal presente atto.	
	Articolo 7 - informazione e cooperazione comunale	
	Il Comune si impegna a cooperare, per quanto possibile, al fine di agevolare	
	l'esecuzione del servizio pubblico della Società, e, in particolare, ad adottare	
	tutti i provvedimenti necessari e a curare gli adempimenti previsti per compe-	
	tenze istituzionali.	
	L'obbligo di cooperazione del Comune, di cui al comma precedente, è riferito	
	in modo particolare:	
	- nel consentire l'accesso alla Società a tutte le informazioni in suo possesso	
	(dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, etc.), con il solo addebito	
	dei costi;	
	- nel dare collaborazione con i propri Uffici Amministrativi;	
	- nel cooperare per agevolare l'esecuzione dei servizi sul territorio, in partico-	
	lare per il libero passaggio nella rete viaria cittadina;	
		Pagina 9

	- nell'identificare le aree per la realizzazione delle strutture (centro servizi, centro di raccolta comunale, stazione di trasferimento) a supporto del servizio.	
	Articolo 8 - Assicurazione e obblighi della società trattamento del personale addetto	
	La Società assume ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati alle persone ed alle cose, che si dovessero verificare in dipendenza del servizio, qualunque ne sia la natura o la causa.	
	Sono a carico della Società:	
	- l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte le cautele necessarie al servizio e a terzi; a tal riguardo ogni più ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sulla Società, restandone del tutto esonerato il Comune;	
	- il risarcimento degli eventuali danni arrecati, nel corso dell'esecuzione del servizio, a persone o cose, la Società si impegna, altresì, ad intervenire in giudizio, esonerando totalmente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.	
	La Società deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni e sicurezza sul lavoro, di igiene e di previdenza sociale ed è tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, restando il Comune completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito.	
	I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso in cui essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.	
	La Società è responsabile di tutti gli eventuali danni che risultassero prodotti dall'uso di materiali e/o macchinari inadatti e da incuria del personale addetto al servizio.	
		Pagina 10

	La Società dovrà, in ogni caso, provvedere, senza indugio, e a proprie spese,	
	alla riparazione e/o sostituzione delle parti di cose od oggetti danneggiati;	
	Articolo 9 - Spese, imposte e tasse	
	Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti al contratto e conseguenti anche se	
	non richiamate espressamente nel presente atto, quali ad es., quelle di bollo, di	
	segreteria, di scritturazione, di quietanze e di diritti fissi, sono a totale carico	
	della Società senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. L'unica spesa	
	di pertinenza del Comune è l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).	
	Articolo 10 – Controlli e penalità	
	Il personale del Settore comunale con competenza in materia di verde pubbli-	
	co e la Polizia municipale effettueranno la sorveglianza, la vigilanza e il con-	
	trollo sui servizi come anche secondo quanto presso il Comune stabilito in	
	materia di controllo analogo, giusto vigente regolamento comunale in materia	
	di controllo analogo appunto, nonché giusti vigenti patti ed atti societari tutti.	
	Qualsiasi mancanza rilevata sarà comunicata ai preposti al controllo, al re-	
	sponsabile tecnico della Società, che dovrà segnalare entro il termine di giorni	
	tre i provvedimenti adottati.	
	INADEMPIENZE	
	Le inadempienze che potranno ascrivere alla Società nel corso dell'esecuzione	
	del presente contratto oltre a quelle previste dal codice civile possono consiste-	
	re in:	
	A) Inadempienze lievi:	
	ritardo nell'esecuzione di servizio di manutenzione di aiuole e aree a verde,	
	ritardi nelle potature.	
	B) Inadempienze gravi:	
		Pagina 11

	incuria prolungata di aiuole ed aree a verde;	
	mancato intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di essenze arboree;	
	mancato aggiornamento delle schede VTA (visual tree assessment) o mancato intervento manutentivo, secondo le indicazioni riportate nelle schede medesime, per circostanze che potrebbero rappresentare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.	
	PENALITA'	
	Qualora la Società, verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, appositamente diffidata, non ottemperi a quanto ordinatogli nel tempo assegnatogli, il Comune avrà facoltà di ordinare e far eseguire di ufficio i lavori necessari utilizzando a tal fine la propria organizzazione o quelle di terzi addebitando a carico della Società i maggiori oneri che il Comune eventualmente dovesse sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione contrattuale.	
	Il termine da assegnare alla Società per ottemperare a quanto richiesto alle disposizioni comunali, verrà stabilito tenendo conto della natura e dalla mole dei lavori da eseguire.	
	Le inadempienze contrattuali saranno comunicate con il mezzo più breve, preferibilmente a mezzo fax, per iscritto, alla Società, entro 48 ore dal loro accertamento. Nella comunicazione dovrà essere indicato il grado di gravità dell'inadempienza. Il Comune sarà rappresentato nelle operazioni di contraddittorio da farsi con gli organi della Società appaltatrice del servizio, dai tecnici del Comune e/o dagli agenti di Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi.	
		Pagina 12

	Del contraddittorio verrà redatto apposito verbale.	
	Qualora il contraddittorio si concluda con la dichiarazione di accertamento	
	della responsabilità della Società, anche senza la condivisione del rappresen-	
	tante della stessa, si applicheranno le seguenti penalità:	
	Per ogni inadempienza lieve Euro 250,00;	
	Per ogni inadempienza grave Euro 500,00.	
	L'importo della sanzione verrà poi defalcato dal canone a partire dal primo	
	mese successivo all'accertamento, entro comunque il termine del 10%	
	dell'importo contrattuale per singola annualità. Superato tale limite il Comune	
	ha facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto.	
	Per le inadempienze gravi il Comune si riserva più severe misure da adottarsi	
	da parte del Responsabile del Settore competente in materia di verde pubblico:	
	rifusione spese, pagamento danni e penali verranno applicati mediante tratte-	
	nuta sulla prima rata utile ad erogarsi del canone di appalto.	
	Avverso l'applicazione della penalità, la Società avrà la facoltà di controde-	
	durre in forma scritta entro dieci giorni dalla notifica altrimenti l'applicazione	
	della penalità si considera accettata senza riserva.	
	Articolo 11 - Condizioni di risoluzione	
	Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le	
	Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave ina-	
	dempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempi-	
	mento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del	
	Codice Civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere	
	secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.	
	Articolo 12 - Trattamento del personale	
		Pagina 13

	Il Gestore garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da ammini-	
	strazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore,	
	stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentati-	
	ve, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attual-	
	mente vigente.	
	Articolo 13 - Assicurazioni	
	13.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per Responsabi-	
	lità Civile verso Terzi;	
	13.2 La Società assume ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arre-	
	cati alle persone ed alle cose, che si dovessero verificare in dipendenza del	
	servizio, qualunque ne sia la natura o la causa.	
	Sono a carico della Società:	
	- l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte le cautele necessarie al ser-	
	vizio e a terzi; a tal riguardo ogni più ampia responsabilità ricadrà, per-	
	tanto, sulla Società, restandone del tutto esonerato il Comune;	
	- il risarcimento degli eventuali danni arrecati, nel corso dell'esecuzione del	
	servizio, a persone o cose, la Società si impegna, altresì, ad intervenire in	
	giudizio, esonerando totalmente il Comune da ogni e qualsiasi responsabi-	
	lità.	
	La Società deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in ma-	
	teria di lavoro, di infortuni e sicurezza sul lavoro, di igiene e di previdenza	
	sociale ed è tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti	
	collettivi di categoria nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza e	
	fino alla loro sostituzione, restando il Comune completamente esonerato	
	da qualsiasi responsabilità in merito. I suddetti obblighi vincolano la So-	
		Pagina 14

	cietà anche nel caso in cui essa non sia aderente alle associazioni stipulan-	
	ti o receda da esse.	
	La Società è responsabile di tutti gli eventuali danni che risultassero pro-	
	dotti dall'uso di materiali e/o macchinari inadatti e da incuria del personale	
	addetto al servizio.	
	La Società dovrà, in ogni caso, provvedere, senza indugio, e a proprie spese,	
	alla riparazione e/o sostituzione delle parti di cose od oggetti danneggiati.	
	Articolo 14 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	
	14.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle	
	seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzio-	
	ne del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe	
	le Parti, in particolare al sopravvenire di:	
	- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;	
	- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;	
	- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque de	
	nominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;	
	- modifiche programmate indicate nel presente contratto.	
	14.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità	
	delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme	
	di legge e dai provvedimenti regolatori <i>ratione temporis</i> vigenti, è am-	
	messa la modifica su impulso delle Parti del Servizio affidato o di una	
	sola di esse.	
	Articolo 15 - Documenti integrativi del contratto	
	Le Parti considerano i documenti di seguito elencati, quali parte integrante	
	formale e sostanziale - del presente contratto, anche se non materialmente al-	
		Pagina 15

	legati:	
	a) Deliberazione di C.C. n. 71/2019;	
	b) Piano Economico Finanziario;	
	Le parti dispensano me, Vice Segretario rogante, dalla lettura dei predetti documenti integrativi.	
	Articolo 16 – Domicilio delle parti - controversie - foro di competenza	
	Le parti sopra costituite per tutti gli effetti di legge del presente contratto, e-	
	leggono domicilio legale rispettivamente, il Comune, presso la residenza co-	
	munale e la Società presso la sede legale.	
	Per tutte le controversie, tra il Comune e la Società, dipendenti dal contratto di	
	servizio o dall'espletamento del servizio affidato è competente il Tribunale di	
	Napoli - sezione specializzata in materia di imprese.	
	Articolo 17 - Approvazione delle clausole	
	Entrambe le parti, ai sensi dell'art. 1341 C.C., dichiarano di accettare espres-	
	samente e di sottoscrivere singolarmente tutti gli articoli del presente contratto	
	e le clausole e previsioni dei sopra richiamati documenti integrativi.	
	Articolo 18 - Tracciabilità finanziaria	
	La società assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei	
	flussi finanziari sancito dalla legge 13.8.2010 n.136, art. 3, successivamente	
	modificato dalla legge 217/2010. L'appaltatore, il sub appaltatore o il sub con-	
	traente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obbli-	
	ghi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante e alla prefettura –ufficio territoriale del Governo di Napoli.	
	La società assume, altresì, l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di	
	qualsiasi importo, attraverso l'utilizzo del conto dedicato, già comunicato	
		Pagina 16

	dalla società medesima mezzo mail in data 07/10/2021, che dovrà contenere	
	tutti i movimenti finanziari relativi al presente intervento (appalto) da effet-	
	tuarci, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari mediante bonifico bancario	
	o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni. In ragione di tutto quanto sopra la società affida-	
	taria è tenuta a comunicare alla appaltante ogni eventuale variazione degli	
	estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla modifica,	
	nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone de-	
	legate ad operare su di essi, in caso di cambiamenti.	
	Le transazioni relative all'affidamento effettuato senza avvalersi di banche o	
	della Soc. Poste italiane S.p.A comporterà, a carico del soggetto inadempiente,	
	fatta salva l'applicazione della risoluzione del contratto in base a quanto pre-	
	scritto dall'art.9 bis della legge 136/2010 e ss.mm.ii, l'applicazione di una	
	sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 5% del valore della tran-	
	sazione stessa. Tale entità è applicata nella misura minima prevista in mancan-	
	za della regolamentazione disciplinante la progressività della sanzione sino ai	
	valori massimi.	
	Le transazioni relative ai servizi e forniture di cui sopra effettuate su un conto	
	corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico ban-	
	cario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire	
	la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà, a carico del soggetto ina-	
	dempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura del 2%	
	del valore della transazione stessa. Tale entità è applicata nella misura minima	
	prevista in mancanza della regolamentazione disciplinante la progressività	
	della sanzione sino ai valori massimi. L'omessa, tardiva o incompleta comuni-	
		Pagina 17

	cazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge	
	217/2010 comporterà a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una	
	sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 500 euro. Tale entità è ap-	
	plicata nella misura minima prevista in mancanza della regolamentazione di-	
	sciplinante la progressività della sanzione sino ai valori massimi.	
	Articolo 19 - Clausola ai sensi del DPR 62/2013 letto alla luce del D.P.R.	
	81/2023, nonché D.Lgs 24/2023.	
	La Società dichiara di essere a conoscenza che il rapporto di cui al presente	
	atto con il Comune di Sorrento si risolverà di diritto e in forza di apposita co-	
	municazione dell'Ente, nell'ipotesi di violazione da parte del contraente agli	
	obblighi derivanti dal DPR 62/2013 - Codice di Comportamento - fatto pro-	
	prio dal Comune di Sorrento con delibera di G.C. n. 03/2023, ed aggiornato	
	con successiva delibera n. 160/2023, che è sottoscritto e depositato agli atti, e	
	che va in ogni caso applicato in conformità del D.P.R. n. 81/2023.	
	L'impresa prende atto della vigenza presso il comune di applicativo per le se-	
	gnalazioni di criticità, cosiddetto "whistleblowing", riservato anche agli appal-	
	tatori ai sensi del d.lgs n. 24/2023, che può essere utilizzato in forma anonima	
	attraverso il seguente u.r.l.: http://128.100.12.114 .	
	Articolo 20 – Protocollo di Legalità	
	Ai fini della prevenzione di tentativi d'infiltrazione della criminalità organiz-	
	zata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Appaltatore	
	ha dichiarato di aderire alle disposizioni del Protocollo di Legalità, stipulato	
	tra il Comune di Sorrento e la Prefettura di Napoli di cui alla deliberazione di	
	Giunta Municipale n. 65/2021.	
	Di seguito le clausole previste dal citato Protocollo di Legalità, che i costi-	
		Pagina 18

	tuenti dispensano espressamente me, Vice Segretario Generale, dalla lettura:	
	Clausola n. 1	
	"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolu-	
	tiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del	
	contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto,	
	qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla	
	stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84	
	del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accerta-	
	ta sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi	
	con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il	
	contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni	
	antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa inter-	
	dittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del con-	
	tratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una pena-	
	le pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali sa-	
	ranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appal-	
	tante, del relativo importo dalle somme dovute	
	all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da	
	parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre	
	1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appal-	
	tante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'im-	
	presa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni sub-	
	contratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso. "	
	Clausola n. 2	
	“La sottoscritta impresa s’impegna a comunicare alla stazione appaltante	
		Pagina 19

	l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguar-	
	do ai settori di attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, nonché	
	ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.”	
	Clausola n. 3	
	“La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti	
	la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive,	
	ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse,	
	a carico del subappaltatore/subcontraente.”	
	Clausola n. 4	
	" La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura,	
	dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione,	
	intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma	
	esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la	
	compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare	
	l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a	
	determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o	
	in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità	
	Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura	
	essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento	
	darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456	
	c.c.”.	
	Clausola n. 5	
	" La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli	
	Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad	
	essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione-	
		Pagina 20

	ne dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e co-	
	munque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella	
	fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appal-	
	ante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempi-	
	mento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo	
	inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui	
	all'art. 1456 c.c."	
	Clausola 6	
	"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio	
	carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione	
	appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché	
	di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del pro-	
	gramma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte	
	le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei	
	soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali	
	accordi".	
	Clausola n. 7	
	"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai	
	subappaltatori/subcontraenti".	
	Clausola n. 8	
	"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una	
	clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia	
	della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli	
	indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte	
	della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente	
		Pagina 21

	Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6	
	settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiu-	
	tare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la	
	Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga di-	
	sciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti	
	nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti".	
	Clausola n. 9	
	"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera,	
	così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo	
	previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in	
	cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusiva-	
	mente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione	
	appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del	
	d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina	
	deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'ese-	
	cuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodo-	
	pera".	
	Clausola n. 10	
	"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Pre-	
	fettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in	
	qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali	
	o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini	
	dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla riso-	
	luzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456	
	del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che	
		Pagina 22

	abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia	
	stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto	
	previsto dall'art. 317 del c.p.";	
	Clausola n. 11	
	"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare che la Stazione	
	appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui	
	all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei compo-	
	nenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misu-	
	ra cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli	
	arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320	
	c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p.	
	e 353-bis c.p. ".	
	Clausola n.12	
	"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolu-	
	tiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto	
	ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché	
	l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge	
	136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazio-	
	ne finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei	
	conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara	
	di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi	
	ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso	
	un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con	
	altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contrat-	
		Pagina 23

	to; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applli-	
	cata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentata-	
	zione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'im-	
	porto dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".	
	Clausola n. 13	
	"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa	
	che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la re-	
	voca dell'autorizzazione dei contratto o sub-contratto in caso di grave e reitera-	
	to inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicu-	
	rezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurez-	
	za e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.	
	A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:	
	a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro,	
	convalidato dall'Autorità Giudiziaria;	
	b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;	
	c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o	
	da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale	
	dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.”	
	Clausola n. 14	
	“La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazio-	
	ne appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camera-	
	li propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare,	
	ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai	
	soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159	
	da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le	
		Pagina 24

	sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".	
	Clausola n. 15	
	"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previ-	
	sto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appal-	
	tante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionato-	
	rio ivi previsto".	
	Articolo 21 - Trattamento dei dati personali	
	I dati raccolti per la presente procedura d'appalto sono finalizzati, esclusiva-	
	mente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del GDPR (Regolamento Euro-	
	peo sulla Privacy, 679/2016) relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali	
	dati.	
	I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati	
	richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite.	
	Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla participa-	
	zione all'appalto, dunque dalla prosecuzione allo stesso.	
	I dati personali forniti posso costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e	
	per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara e	
	all'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura titolare, sia	
	all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente.	
	Il titolare garantisce all'interessato in qualsiasi momento di esercitare i diritti:	
	- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente	
	informativa;	
	- di accesso ai dati personali;	
	- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);	
		Pagina 25

	- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);	
	- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica	
	la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;	
	- di proporre reclamo all'autorità do controllo (Garante Privacy);	
	- di dare mandato a un organismo, un' organizzazione o un'associazione senza	
	scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;	
	- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti a violazione della norma-	
	tiva (art. 82)	
	Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sorrento, con sede in Sorren-	
	to alla Piazza Sant'Antonino n. 1/14 — 80067 - Sorrento (Na);	
	e-mail: info@comune.sorrento.na.it	
	pec: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it	
	Telefono centralino: 081.53.35.300.	
	Il Comune di Sorrento ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o	
	Responsabile Protezione Dati (RPD) l' Avv. Giuliano De Luca contattabile	
	inviando una mail a: rpdprivacy@comune.sorrento.na.it o telefonando allo	
	081.53.35.293	
	Articolo 22 - Informazioni Antimafia	
	La presente convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva di cui all'art.	
	11, secondo comma, secondo periodo, D.P.R.. n. 252/98.	
	Articolo 23 - Clausola Finale	
	1) Il presente contratto disciplina i rapporti tra la Società e il Comune in ogni	
	caso secondo le previsioni dello Statuto societario, anche in base a quanto do-	
	vesse essere oggetto di futura modifica;	
	2) la Società si impegna a presentare annualmente al Comune apposita rela-	
	Pagina 26	

zione sull'andamento della Società.

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, del quale ho

personalmente dato lettura ai signori contraenti e che i medesimi a mia do-

manda riconoscono conforme alle loro volontà ed in segno di accettazione,

con me Vice Segretario, lo sottoscrivono con firma digitale

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente

La Ditta Affidataria

Ing. Graziano Maresca

Dott. Francesco Parlato

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Donato Sarno